



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA n° 145/2018

Argomento: Proroga Ord. 72/2018 - Intervento di ripascimento stagionale con ausilio di motonave;
Località: Litorale del Comune di Zoagli;
Data: dal 16 Giugno 2018 al 29 Giugno 2018 esclusi i giorni festivi e prefestivi;
Richiedente: Barracuda sub s.r.l. con sede a Genova in via san Bartolomeo del Fossato n° 101/r;
Ditta Esecutrice: Barracuda sub s.r.l. con sede a Genova in via san Bartolomeo del Fossato n° 101/r;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 72/2018 emessa in data 03 Maggio 2018;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 94/2018 emessa in data 17 Maggio 2018;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 119/2018 emessa in data 05 Giugno 2018;
- VISTO** il foglio prot. n° 9832 in data 13 Giugno 2018 dell' Ufficio Locale Marittimo di Rapallo inerente la proroga dell'ordinanza n° 72/2018 fino al 29/06/2018, con il quale esprime parere favorevole, previa presentazione da parte del richiedente dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30 Cod. Nav. rilasciata dal Comune di Zoagli;
- VISTO** il messaggio prot. n° 9835 in data 13.06.2018 con il quale è stata richiesta al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdichino temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Le disposizioni impartite con L'Ordinanza n° 72/2018 datata 03/05/2018 in premessa citata, integralmente richiamate dal presente provvedimento, sono da ritenersi prorogate fino al giorno 29 Giugno 2018.

E' fatto obbligo all'organizzatore di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. A tal riguardo, la soc. Barracuda sub s.r.l. dovrà esibire all'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 30 Cod. Nav. concessa dal Comune di Zoagli, pena l'automatico decadimento della presente Ordinanza.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.](http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Santa Margherita Ligure, 13/06/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS